

Infostudio



Tax credit vacanze e bonus biciclette

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa circa le novità introdotte dal Decreto Rilancio DI 19.05.2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 128 del 19.05.2020 (Suppl. Ordinario n. 21), per il rilancio del turismo e della mobilità sostenibile. In particolare, verranno esaminati il Tax Credit vacanze e il bonus per l'acquisto di biciclette e mezzi elettrici.

Gli allegati da consultare:

Tax credit vacanze	2
<i>Soggetti beneficiari e misura dell'agevolazione</i>	2
<i>Condizioni per il riconoscimento del credito</i>	2
<i>Modalità di utilizzo da parte delle famiglie</i>	3
<i>Credito di imposta per le strutture ricettive</i>	3
<i>Esempio</i>	4
<i>Scritture contabili per la struttura ricettiva</i>	5
Bonus mobilità	6
<i>Soggetti beneficiari</i>	6
<i>Beni acquistabili e misura del bonus</i>	6

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Tax credit vacanze

Al fine di spingere ed incentivare uno dei settori principalmente colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, la misura in esame introduce un'agevolazione a favore delle famiglie per spese sostenute per le vacanze 2020.

Soggetti beneficiari e misura dell'agevolazione

Possono beneficiare dell'agevolazione in commento le **famiglie** con **ISEE** in corso di validità **fino a 40.000 euro**, composte da:

- **1 sola persona**, per cui spetta un credito di **150 euro**;
- **2 persone**, per cui spetta un credito di **300 euro**;
- **Più di due persone**, per cui spetta un credito di **500 euro**;



per le spese sostenute dal **01.07.2020** al **31.12.2020** per il pagamento di servizi offerti sul territorio italiano dalle imprese turistico-ricettive, nonché dagli agriturismo e bed and breakfast.


Condizioni per il riconoscimento del credito

Per poter accedere al credito di imposta in commento, è necessario che:

- ⇒ le spese siano sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- ⇒ il totale del corrispettivo sia documentato da fattura elettronica o documento commerciale, in cui è indicato il codice fiscale dell'utilizzatore;
- ⇒ il pagamento del servizio sia corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Non sarà possibile quindi effettuare pagamenti tramite Booking, Air B&B, Tripadvisor, etc....

Modalità di utilizzo da parte delle famiglie


Dal lato dell'utilizzatore dei servizi, il credito è riconosciuto secondo due diverse modalità, che seguono tempistiche differenti.



Credito di imposta per le strutture ricettive

E' necessario premettere che in capo alle strutture ricettive non sorge alcun obbligo di adottare la misura in commento, trattandosi di mera facoltà da concordare "d'intesa" con il cliente. Alle strutture ricettive che abbiano riconosciuto lo sconto sul corrispettivo, l'importo dell'80% verrà "rimborsato" sotto forma di credito d'imposta:

- da utilizzare in **compensazione** nelle **deleghe F24** per il versamento degli importi a debito dovuti, oppure
- cedibile a **terzi**, anche a banche o istituti finanziari.

 **OSSERVA** - il credito non concorre ai limiti per le compensazioni (sul punto, si ricorda che il limite di 700.000 euro per le compensazioni "orizzontali" in F24 è stato innalzato, per l'anno 2020, fino ad 1 milione di euro).



Per le modalità operative occorrerà comunque attendere l'apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Esempio



Ipotizziamo il caso di una famiglia composta da 3 persone, che si trovi a sostenere spese per vacanze effettuate nel mese di luglio per un importo pari a 1.200 euro.

Il bonus spettante sarà pari a 500 euro.

Il nucleo familiare si troverà dunque nella seguente situazione:

Corrispettivo lordo dovuto	1.200
- sconto dell'80% su 500 euro	-400
Importo da corrispondere all'albergatore	800
- Detrazione del 20% su 500 euro	-100
Esborso complessivo	700
Risparmio netto	500

Dal punto di vista dell'albergatore, invece, gli effetti saranno i seguenti:

Corrispettivo lordo spettante	1.200
- sconto dell'80% su 500 euro	-400
Importo incassato	800
Recupero dell'80% come credito di imposta in F24	400
Importo totale (incasso/minor esborso)	1.200
Costo complessivo in capo all'albergatore	0

OSSERVA - benché l'effetto finanziario finale sul corrispettivo sarà il medesimo, gli albergatori in sostanza dovranno "anticipare" oggi gli importi da scomputare poi dalle imposte dovute. L'esborso immediato ed effettivo per lo stato è nullo, traducendosi in un successivo minor incasso di imposte.

Scritture contabili per la struttura ricettiva

Al momento di emissione della fattura o documento commerciale, le scritture contabili saranno le seguenti:

Diversi	a	Diversi		
credito v/clienti			800	
credito v/erario			400	
		debito v/Erario c/IVA		109
		Ricavi		1091

Successivamente, si rileverà l'incasso da parte del cliente:

Banca	a	credito v/clienti		
			800	800

Il "rimborso" dello sconto potrà quindi essere utilizzato per il versamento di tributi a debito dovuti:

Debiti v/erario c/imposte	a	credito v/erario		
			400	400

oppure "monetizzato" per effetto della sua cessione a terzi:

Banca	a	credito v/erario		
			400	400

Bonus mobilità



Il Decreto Rilancio estende alcune misure già introdotte ad opera del DL 111/2019 al fine incentivare l'uso di mezzi privati ed eco-sostenibili, anche in considerazione delle nuove misure di distanziamento sociale disposte dai protocolli Covid-19.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del *bonus* in commento i **residenti maggiorenni** nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 **abitanti**.

Beni acquistabili e misura del bonus

Per le spese effettuate a partire dal **4 maggio 2020** e fino al **31 dicembre 2020** per l'acquisto di:

- biciclette, incluse quelle a pedalata assistita;
- veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica;
- servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture;



spetta un bonus pari al **60%** delle spese sostenute, fino ad un massimo di **500 euro**.



ATTENZIONE! - il "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Sarà necessario attendere l'apposito Decreto interministeriale per la definizione delle modalità e dei termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio nei limiti di spesa consentiti.